



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C. A. P. 38043

Tel. (0461) 556624 Fax 556050
Cod. Fisc. 80005890225

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

N. 8 di data 30.03.2012

OGGETTO: Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta principale propria I.M.U.P. anno 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 19.00, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta in prima convocazione, seduta ordinaria, nella sala Consiliare presso il Municipio di Bedollo, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Titolo	pres.	ass.	giust.
Svaldi Narciso	Sindaco	si		
Zadra Paolo	Vice Sindaco	si		
Ambrosi Mara	Consigliere		si	si
Andreatta Flora	Consigliere	si		
Andreatta Giacomo	Consigliere	si		
Casagrande Alberto	Consigliere	si		
Casagrande Giorgio	Consigliere	si		
Casagrande Giuliano	Consigliere	si		
Casagrande Roberto	Consigliere	si		
Casagrande Samantha	Consigliere	si		
Casagrande Tarcisio	Consigliere	si		
Dallapiccola Fulvio	Consigliere	si		
Faccenda Ennio	Consigliere	si		
Nattivi Luciano	Consigliere	si		
Toniolli David	Consigliere	si		
Totali :		14	1	1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Sig. Battisti dott. Oliviero**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Svaldi Narciso**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Attestazione copertura finanziaria e annotazione contabile ex art. 31, c. 4 L. R. 1/1993.



IL RESPONSABILE
Valentini rag. Paola

comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

Evidenziato che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

Atteso altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L:

Con voti favorevoli n. 09, astenuti n. 0, contrari n. 05 (Casagranda Giorgio, Dallapiccola Fulvio, Faccenda Ennio, Nattivi Luciano, Toniolli David), espressi per alzata di mano ed accertati con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la disciplina dell'I.MU.P, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2012:
 - Aliquota ordinaria → **0,833** per cento (*tale aliquota è quella proposta nel Protocollo citato in premessa*)
 - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → **0,45** per cento (*tale aliquota è quella proposta nel Protocollo citato in premessa*)
 - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → **(0,2)** per cento;

3. di determinare nell'importo di Euro 200,00 (duecento) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
 - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:


- *opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione , ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 01, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;*
- *ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;*
- *ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Visto con parere FAVOREVOLE.


IL 30.03.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Valentini rag. Paola



Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
Svaldi Narciso



IL SEGRETARIO COMUNALE
Battisti dott. Oliviero



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


(Art. 79, 1° comma - T.U.L.L.R.R.O.C. della Regione Autonoma T.A.A., approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03.04.2012 all' Albo Telematico ove rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bedollo il 03.04.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 79, 3° comma - T.U.L.L.R.R.O.C. della Regione Autonoma T.A.A., approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Telematico senza riportare, entro 10 giorni dall' affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Bedollo, il 14.04.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE



IMMEDIATA ESECUTIVITA'

(Art. 79, 4° comma - T.U.L.L.R.R.O.C. della Regione Autonoma T.A.A., approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)

Deliberazione dichiarata, per urgenza, immediatamente eseguibile.

Bedollo, il

IL SEGRETARIO COMUNALE
